

**COMUNE**  
**DI**  
**CAMPITELLO DI FASSA**

(Provincia Autonoma di Trento)

**PARERE DEL REVISORE**

**sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto**

***“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”***

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 19/02/2015-18/02/2018 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 18/02/2015,

- ricevuta in data 09/10/2017 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”*, corredata dal relativo allegato;
- visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell’art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dall’art. 7 della L.P. 19/2016 -, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 del D.lgs. 175/2016;

- considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- atteso, pertanto, che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero di:
    - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 50/2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016;
  - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
  - con oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);
- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- considerato che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P. che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del medesimo T.U. a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- rilevato che, per effetto dell'art. 7, comma 10, della L.P. 19/2016, entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;
- considerato che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni in società per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
  - b) risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
  - c) svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
  - d) nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici;
  - e) non sono state costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessitano di aggregazione in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. 27 /2010;
- considerato, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.
- visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risulta dal documento *“Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie (ai sensi dell'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19)”* dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.;

## **ESPRIME**

**parere favorevole** in ordine all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 quale risulta dal documento allegato A alla proposta di deliberazione in esame *“Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie (ai sensi dell'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19)”* nel quale si motiva l'opportunità di mantenere tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute, con esclusione di quella detenuta nella società Col de Lin s.r.l. per la quale è prevista la cessione.

Trento, 09/10/2017

Il Revisore

*dott. Flavio Bertoldi*

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*